

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5802 del 09/11/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5996 del 07/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA, 22/A FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 94/01865640369).  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell’impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Det. n. 4223 del 04/08/2017** e **Det. n. 4409 del 30/08/2018** di modifica non sostanziale AIA rilasciate dalla SAC ARPAE di Modena;

richiamata la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 27/09/2018 (assunta agli atti con prot. n. 19736), con cui il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali, in particolare:

- è richiesta l’installazione di una nuova linea di rettifica a secco e la sostituzione della linea di scelta n.5;
- è richiesta l’aggiunta di un nuovo punto di emissione in atmosfera E67 “Rettifica n.3” per il quale sono richiesti i seguenti parametri: 29.000 Nmc/h di portata, 11 m di altezza, 24 h/gg di durata, limite di 10 mg/Nmc per l’inquinante “materiale particellare” ed è proposto un autocontrollo semestrale. Viene allegata scheda tecnica del filtro a maniche. La polvere proveniente dall’attività di rettifica a secco verrà raccolta in sacconi o siletti ed avviata al recupero interno, come già avviene per la linea di rettifica a secco esistente. Il filtro a servizio di E67 opererà in parallelo con E66, uguale per caratteristiche tecniche e dimensioni, entrambi saranno a servizio delle due linee di squadratura a secco;
- al fine di mantenere invariato il flusso di massa per l’inquinante “materiale particellare”- polveri fredde, sono proposte le riduzioni riportate nella tabella seguente:

<b>Emissione</b>	<b>Concentrazione attuale mg/Nmc</b>	<b>Concentrazione richiesta mg/Nmc</b>
E2	29	28,5
E3	29	28,5
E4	29,1	28,5
E8	30	29
E9	30	29
E34	30	29
E35	26,5	26,6
E36	29	27,9

Il gestore, inoltre, specifica che:

- non sono previste variazioni rispetto alla capacità massima autorizzata;
- vi sarà un lieve aumento dei consumi energetici, ma l’indicatore prestazionale resterà invariato;
- relativamente all’impatto acustico originato dal filtro che sarà installato a servizio della nuova linea di rettifica a secco non sono attese modifiche significative rispetto all’attuale situazione acustica, in quanto il nuovo impianto e relativo ventilatore saranno insonorizzati ed il contributo rispetto ai confini e rispetto al recettore sarà scarsamente rilevante;
- non sono previste variazioni rispetto alle restanti matrici ambientali e rispetto agli indicatori di performance raggiunti;

verificato che in data 24/09/2018 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”;

verificato che la scheda filtro associata al nuovo punto di emissione E67 è conforme a quanto previsto dai criteri CRIAER;

verificato che a seguito delle compensazioni proposte dal gestore non si avrà variazione, per singolo inquinante, del flusso di massa delle emissioni autorizzato;

considerato che la nuova sorgente sonora, identificabile nel nuovo sistema di filtrazione a servizio dell’emissione E67, sarà:

- posizionata all’esterno dello stabilimento sul lato sud-ovest, distante dal confine aziendale ed in posizione lontana dal ricettore più prossimo posto in direzione nord-ovest (identificato come R1);
- adiacente all’analogo filtro associato al punto di emissione E66 per il quale è stato presentato il monitoraggio acustico a Novembre 2017, con rispetto dei limiti sia a confine, che presso il recettore R1;

si rimanda la verifica del clima acustico aziendale secondo la periodicità prevista nel Piano di Monitoraggio AIA, ad eccezione di modifiche all’AIA che necessitano di verifica del clima acustico;

preso atto della sostituzione della linea di scelta esistente n.5 con nuova linea più idonea ai formati attualmente in produzione e che tale sostituzione non comporta variazioni sulla matrici ambientali;

ritenuto necessario che il gestore:

- comunichi la messa in esercizio ed a regime del punto di emissione E67 ed effettui nella condizione più gravosa analisi in triplo per portata ed inquinanti autorizzati;
- per i punti di emissione E2, E3, E4, E8, E9, E34, E35 ed E36 invii le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio, successivo al presente atto di modifica, al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti per il “materiale particellare”;

verificato, infine, che:

- non è prevista nessuna variazione alla capacità massima autorizzata;
- non sono attese variazioni rispetto ai consumi di materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico ed i livelli di performance raggiunti;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

### il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 122 del 20/08/2015** e ss.mm. all'installazione Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in via Panaria Bassa n. 22/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) al **punto 1 della Sezione D2.4 dell'Allegato I** dell'AIA "quadro delle emissioni in atmosfera" sono apportate le seguenti modifiche:

1. per i punti di emissione **E2, E3 ed E4** il limite per l'inquinante "materiale particolato" viene ridotto a **28,5** mg/Nmc;
2. per i punti di emissione **E8, E9 ed E34** il limite per l'inquinante "materiale particolato" viene ridotto a **29** mg/Nmc;
3. per il punto di emissione **E35** il limite per l'inquinante "materiale particolato" viene aumentato a **26,6** mg/Nmc;
4. per il punto di emissione **E36** il limite per l'inquinante "materiale particolato" viene ridotto a **27,9** mg/Nmc;
5. viene aggiunto il punto di emissione di seguito riportato:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E67 - Rettifica 3
Data messa a regime	-	(#)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	29.000
Altezza minima (m)	-	11
Durata (h/g)	-	24
Materiale Particolato (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003    UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)    ISO 9096	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	<i>Semestrale</i>

(#) rif. Prescrizioni messa in esercizio ed a regime del presente atto di modifica

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

b) alla **Sezione D3.1.5** “Monitoraggio e Controllo Emissioni” dell’Allegato I dell’AIA viene aggiunto l’autocontrollo semestrale per portata e polveri per il punto di emissione E67;

- di stabilire che:

1. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (**E67**) almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
2. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
  - relativamente al punto di emissione **E67** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);
3. relativamente ai punti di emissione **E2, E3, E4, E8, E9, E34, E35 ed E36** il gestore dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio, successivo al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm.**;

- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 122 del 20/08/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia (MO), per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni Area Nord – sede di Finale Emilia;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine.

IL TITOLARE DI P.O. DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI MODENA  
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**